



TRIBUNALE ORDINARIO DI VERCELLI
IL PRESIDENTE

Piazza Amedeo IX, 2 - 13100 Vercelli
Tel. 0161/282207- Fax 0161/282207- e mail tribunale.vercelli@giustizia.it

Prot. n. 818 /2020

Vercelli, 08/05/2020

DECRETO N. 13/2020

Oggetto: Linee guida per il periodo dall'11 maggio 2020 al 31 luglio 2020 -c.d. FASE DUE- ai sensi dell'art. 83 comma 6 Legge 24 aprile 2020 n. 27 (conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18) pubblicata in G.U. n. 110 del 29 aprile 2020

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Valutato che l'art. 83 DL 17 marzo 2020 n. 18 ha disposto che " dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020", con le eccezioni indicate dal medesimo articolo al comma 3, lettere a), b) e c);

visto il DL 8 aprile 2020 n. 23, che all'art. 36 (rubricato "termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare") ha stabilito che "il termine del 15 aprile previsto dall'art. 83 commi 1 e 2 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 è prorogato all'11 maggio 2020";

rilevato che l'art. 83 comma 5 DL 17 marzo 2020 n. 18 dispone che "nel periodo di sospensione dei termini e limitatamente all'attività giudiziaria non sospesa, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le misure di cui al comma 7 , lettera da a) a f) e h)", mentre al comma 6 si afferma che "Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID 19 e contenerne gli effetti negativi per lo svolgimento della attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 16 aprile ed il 30 giugno 2020, i capi degli uffici giudiziari, sentita l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della regione, e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero della Giustizia e delle prescrizioni adottate in materia di decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati con le persone";

sentiti, in data 24 aprile 2020, il Medico Competente dott. Corrado Rendo ed il Responsabile per la Sicurezza e Prevenzione Ing. Maurizio Fenocchio;

sentito il Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Vercelli;

sentito il Procuratore della Repubblica di Vercelli;

sentite le OOSS territoriali, le RSU e l'RSL;

dato atto della trasmissione all'Autorità Sanitaria regionale per il tramite del Presidente della Corte d'Appello;

visti i provvedimenti emanati da questo Presidente in data 24 .2.2010 , 24 marzo 2020, 25 marzo 2020;

visti i protocolli siglati in data 18 marzo 2020 , 31 marzo 2020, 8 aprile 2020 e 15 aprile 2020 con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, (che si allegano),

DISPONE come segue.

A) ACCESSO AL PUBBLICO .

- 1) L'accesso al pubblico presso il Tribunale di Vercelli e presso gli uffici del Giudice di Pace di Vercelli , Casale Monferrato e Varallo è consentito ai legali - intendendosi legale nominato e suo sostituto processuale- delle parti dei procedimenti che verranno trattati nella giornata ai sensi delle presenti linee guida, alle parti medesime, ad eventuali soggetti convocati dal Giudice nei procedimenti trattati nella giornata, nonché all'utenza privata che debba depositare atti urgenti al front office di cui al successivo punto 5 ed infine ai membri del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
- 2) Il personale all'ingresso verificherà che l'utenza professionale o privata che intende accedere al Tribunale di Vercelli abbia i presupposti di cui sopra.
- 3) I soggetti legittimati come sopra indicato che vogliono fare accesso all'interno dei locali del Tribunale di Vercelli e presso gli uffici del Giudice di Pace di Vercelli, Casale Monferrato e Varallo così come il personale in servizio, dovranno previamente consegnare al personale di sorveglianza all'ingresso l'autodichiarazione di cui al Provvedimento di questo Presidente del 25 marzo 2020 come successivamente integrata.
- 4) All'ingresso personale della Croce Rossa -con cui è stata stipulata apposita convenzione- rileverà la temperatura corporea di chiunque faccia ingresso all'interno dei locali del Tribunale di Vercelli e presso gli uffici del Giudice di Pace di Vercelli. La temperatura riscontrata verrà riportata nella autodichiarazione di cui al punto 3). Chiunque -magistrati, personale, utenza

professionale e utenza privata- abbia una temperatura corporea rilevata superiore a 37,5 gradi NON POTRA' FARE INGRESSO ALL'INTERNO DEI SUINDICATI LOCALI.

- 5) Ogni soggetto (legittimato come sopra) che faccia ingresso all'interno del Tribunale e negli uffici del Giudice di Pace di Vercelli, Casale Monferrato e Varallo, dovrà essere munito di mascherina protettiva. Qualora qualche soggetto non ne sia munito, detto strumento protettivo verrà fornito all'ingresso dal personale addetto alla sorveglianza.
- 6) Chiunque faccia ingresso all'interno dei locali del Tribunale di Vercelli e negli uffici del Giudice di Pace di Vercelli, Casale Monferrato e Varallo dovrà utilizzare l'apposito gel disinfettante i cui distributori sono collocati nei pressi dei relativi ingressi, per procedere alla sanificazione delle mani e seguire le istruzioni sul processo di prevenzione anti- contagio di cui alla cartellonistica affissa nei locali. All'interno del Tribunale di Vercelli ulteriori distributori sono collocati nei diversi piani.
- 7) Ai sensi dell'art. 83 commi 5 e 7 si dispone che sino alla data del 30 giugno 2020 sia consentito l'accesso presso il *front office* già istituito presso il Tribunale di Vercelli con il citato provvedimento 24.2.2020 - *front office* , con apertura limitata all'orario dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e previa prenotazione telefonica o via mail (nr. utenze telefoniche ed indirizzi PEO reperibili sul sito istituzionale del Tribunale di Vercelli (<http://www.tribunale.vercelli.giustizia.it>) menu "Uffici e cancellerie"- di 1 sola persona alla volta per il deposito di atti urgenti.

B) INDICAZIONI IN RELAZIONE AI PROCEDIMENTI CIVILI

In riferimento ai PROCEDIMENTI CIVILI si forniscono le presenti prescrizioni.

- 1) I magistrati potranno rinviare i procedimenti civili che non rientrino tra le eccezioni di cui all'art. 83 comma 3 lettera a) DL 18/2020 così come oggi convertito, o dichiarati urgenti, a data successiva al 31 luglio 2020. La comunicazione del rinvio avverrà esclusivamente per via telematica.
- 2) I difensori non potranno costituirsi mediante deposito del fascicolo cartaceo, essendo stato esteso l'obbligo di deposito telematico, nel periodo considerato, anche agli atti introduttivi.
- 3) Gli obblighi del pagamento del contributo, nonché l'anticipazione forfettaria connessi al deposito degli atti, fino alla data del 31 luglio 2020 siano assolti con sistemi telematici di pagamento.
- 4) l'Ufficio del Ruolo procederà all'iscrizione al ruolo esclusivamente in via telematica.

- 5) Il rilascio di formule esecutive è consentito mediante previa richiesta per via telematica nel relativo fascicolo : l'Ufficio ricevente annoterà nel fascicolo telematico la disponibilità della copia esecutiva, ed il legale procederà a prendere appuntamento al *front office* per il ritiro, previo pagamento dei relativi diritti di cancelleria .
- 6) E' sempre consentito ai legali, in ogni ambito del settore civile, il deposito di istanza telematica, specificamente ed esaurientemente motivata, per evidenziare, in riferimento ai procedimenti civili che non rientrino nell'alveo di cui all' art. . 83 comma 3 lett. a), eventuali ragioni di urgenza di procedimenti rinviati, la cui ritardata trattazione possa produrre grave pregiudizio alle parti.
- 7) E' consentito il deposito di istanze urgenti della utenza priva di difensore al *front - office* con le modalità sopra indicate (1 persona alla volta, previo appuntamento telefonico o via mail).

(A titolo esemplificativo, potranno essere depositate le seguenti istanze:

1. convalida di TSO;
 2. interruzione di gravidanza;
 3. trapianti di organi tra persone viventi;
 4. istanze urgenti rivolte al Giudice tutelare per la tutela urgente dei diritti della persona).
- 8) Le attività di Volontaria giurisdizione che comportano contatti con soggetti terzi (a titolo esemplificativo: ricevimento e verbalizzazione di atti pubblici -rinunce all'eredità, accettazioni con beneficio d'inventario, giuramento di perizie, accesso al gratuito patrocinio) verranno trattate ***in orario pomeridiano*** (tra le ore 14.00 e le 16.00) previo appuntamento con la Cancelleria Volontaria Giurisdizione all'indirizzo PEO.
- 9) **Ai sensi dell'art. 83 comma 5 e 7 DL 17 marzo 2020** si dispone che la fissazione di udienze per procedimenti CIVILI che rientrano nell'ambito di previsione normativa di cui all'art. 83 comma 3 lettera a) o di udienze per procedimenti dichiarati urgenti dal Presidente o dal GI (laddove sia prevista la comparizione personale di legali /parti/testimoni, non potendo dette udienze svolgersi secondo le modalità di cui al punto 9). **VENGA PREVIAMENTE COMUNICATA** al Presidente del Tribunale nonché al direttore della Cancelleria Civile: ciò al fine di coordinare dette udienze (cfr. *Infra* punto **D**), **Fissazione delle Udienze).**

9) I Giudici civili adotteranno in termini assolutamente preferenziali, nello svolgimento delle udienze civili :

- a) la modalità di svolgimento dell'udienza ai sensi dell'art. 83 comma 7 lettera h),** vale a dire con scambio e deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, con successiva adozione del provvedimento, nelle ipotesi di udienze civili che non richiedano la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti,
- b) la modalità di cui alla lettera f),** vale a dire lo svolgimento della udienza da remoto mediante collegamento con i sistemi informativi autorizzati dal Ministero della Giustizia, nelle udienze che non richiedano la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti.

Si richiama il Protocollo di Intesa sottoscritto in data 8 aprile 2020 con il Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Vercelli in riferimento alle modalità delle citate udienze.

10) I Collegi verranno regolarmente tenuti mediante collegamento via Teams tra i membri dello stesso.

Con riferimento a specifici settori:

SEPARAZIONI, DIVORZI E RICORSI EX ART. 337 BIS c.c..

Le udienze i di separazione, divorzio ed ex art. 337 *bis* c.c., nonché i procedimenti di modifica (art. 710 cpc, art. 5 L. div. art 337 *quinquies* di natura contenziosa saranno rinviate a data successiva al 31 luglio 2020, salvo che in relazione ad esse venga ritenuta l'urgenza: in tali ipotesi verranno tenute con modalità c.d. da remoto ovvero con modalità ordinaria, in tale ultima ipotesi nel rispetto delle indicazioni di cui al punto D).

I procedimenti di separazione consensuale, di divorzio congiunto, . 337 *bis* c.c., di modifica delle condizioni di separazione e divorzio nonché ex art. 337 *septies* di natura congiunta verranno tenute secondo le modalità di cui al Protocollo siglato in data 31.3. 2020 con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vercelli,

I procedimenti in fase istruttoria verranno, come sopra indicato, svolte mediante c.d. trattazione scritta ovvero, in casi eccezionali, con collegamento da remoto.

GIUDICE TUTELARE.

a) I procedimenti di amministrazione di sostegno, tutela e curatela, rientrano tra le eccezioni di cui all'art. 83 comma 3 lettera a) DL 18/2020 con le seguenti precisazioni. Il Giudice Tutelare procederà - laddove venga dedotta "una situazione di indifferibilità" - all'apertura provvisoria dell'amministrazione di sostegno (vale a dire senza previa audizione del beneficiario). Sono fatte salve eventuali ragioni di urgenza di cui all'art. 2 comma 2 lettera g) punto 1 ultimo periodo del decreto legge 11/2020.

b) I giuramenti di tutori, amministratori di sostegno e curatori professionisti avverranno con trasmissione telematica (anche via mail) del giuramento- su modulo disponibile sul sito del Tribunale- al responsabile della cancelleria Volontaria Giurisdizione (davide.pratesi@giustizia.it). Detta dichiarazione di giuramento debitamente sottoscritta e scannerizzata, vistata dal Giudice competente, può ritenersi validamente prestata. Tutori, amministratori di sostegno e curatori privati sono invitati a trasmettere il modulo sottoscritto via mail alla Cancelleria Volontaria Giurisdizione ovvero a depositare modulo sottoscritto al *front Office* indicato in premessa, previo appuntamento telefonico o via mail, negli orari di apertura.

c) Nei procedimenti di amministrazione di sostegno, i soggetti di cui all'art. 406 cpc trasmetteranno eventuali osservazioni- nonché la eventuale disponibilità ad assumere il

ruolo di Amministratore di Sostegno- via mail entro 5 giorni prima della udienza al responsabile della Cancelleria Tutela (davide.pratesi@giustizia.it) . Le osservazioni verranno prontamente trasmesse dalla Cancelleria al Giudice Tutelare.

SEZIONE FALLIMENTARE.

a) Verranno rinviate data successiva al 31 luglio 2020 tutte le udienze in materia fallimentare e prefallimentare – salvo che ne venga dichiarata l'urgenza ai sensi dell'art. 83 comma 3 lettera a) DL 18/2020: in tali ipotesi potranno essere tenute come *infra* specificato (punto f).

b) I Curatori sono invitati ad interloquire con i Giudici esclusivamente via e-mail – all'indirizzo nome.cognome@giustizia.it - per rappresentare qualsiasi problematica delle procedure.

c) ogni istanza telematica verrà regolarmente smaltita dai Giudici Delegati.

d) L'udienza mediante scambio di note scritte dovrà essere disposta, salva diversa valutazione del giudice, nei seguenti casi:

- i. procedimento di concordato preventivo, segnatamente ove si renda necessaria l'adozione di provvedimenti ex art.162, 173, 179 e 180 l.f.;
- ii. procedimento di omologa di accordo di ristrutturazione, ove sorga l'esigenza di avviare contraddittorio con l'imprenditore;
- iii. concordato fallimentare;
- iv. procedimenti di opposizione allo stato passivo, laddove non sia necessaria l'istruttoria orale;
- v. procedimento di cui all'art. 37 l.f. (revoca del Curatore)
- vi. procedimenti di cui all'art. 26 co. 1 e co. 2 l.f. (reclami contro gli atti del G.D.) e all'art. 36 l.f. (reclami contro gli atti del Curatore);
- vii. reclami ex art. 116, comma 4 l.f.;
- viii. procedimenti ex art. 143 l.f. (esdebitazione);
- ix. udienze ex art. 10 e 12 bis l. n. 3/2012 (procedure di soluzione della crisi da sovraindebitamento);
- x. reclami contro ordinanze rese nei procedimenti ex l. n. 3/2012.

Sul punto, si evidenzia che il contraddittorio con l'ufficio del PM in relazione ai procedimenti di cui al superiore punto (i) potrà essere garantito con l'invio degli atti tramite pec o e-mail da parte della cancelleria alla segreteria del PM titolare del fascicolo.

e) Il giudice potrà, salvo diversa valutazione, disporre la trattazione da remoto dell'udienza nei seguenti casi:

- i. Udienza verifiche di crediti tempestive e tardive;
- ii. Adunanza dei creditori nei concordati preventivi ex art. 175 l.f.;
- iii. Udienza ex art. 163 bis l.f. nelle procedure di concordato preventivo.

Ove il numero delle domande di partecipazione dei creditori alle udienze di cui ai superiori punti (i) e (ii) non renda possibile la trattazione con tali modalità, l'udienza sarà rinviata a data successiva al 31 luglio 2020 salva valutazione in concreto dell'indifferibilità della medesima.

f) In ragione delle loro peculiarità procedurali, le seguenti udienze verranno trattate come di seguito specificato:

i. Udienze prefallimentari

- a. nel decreto di fissazione dell'udienza si assegnerà al debitore intimato il termine di 5 giorni prima della udienza per il deposito di "*note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni*", invitandolo a riportarsi ove possibile ad uno specifico atto difensivo già ritualmente depositato, con l'avviso che il mancato deposito di note scritte nel termine assegnato sarà valutato come mancata comparizione in udienza;
- b. qualora il debitore intimato intenda avvalersi del diritto di essere sentito personalmente dal Giudice, egli, entro 5 giorni prima dell'udienza, dovrà inviare via e-mail ordinaria o via fax alla cancelleria fallimentare un'apposita istanza, la quale verrà inserita nel fascicolo telematico; a fronte di tale istanza da parte dell'intimato, il Giudice fisserà disporrà che l'udienza avvenga mediante collegamento da remoto nelle forme di cui all'art. 83, comma 7, lett. f, d.l. 17 marzo 2020, n. 18.
- c. nel caso in cui il debitore sia privo di difensore e non abbia possibilità di accedere a internet, l'udienza si terrà mediante comparizione personale in un'aula d'udienza, nella quale dovranno essere rispettate le misure di distanziamento prescritte dal Capo dell'Ufficio;

ii. Udienze di rendiconto ex art. 116 l.f.

Il Curatore dovrà specificatamente inserire nella comunicazione ex art. 116, 3° comma, l.f. l'avviso che l'udienza verrà tenuta secondo le seguenti modalità:

- a. nel termine previsto dall'art. 116 comma 3 l.f. per il deposito di osservazioni al conto di gestione, i creditori o il fallito che intendano partecipare all'udienza dovranno farne richiesta via PEC al Curatore, con apposita istanza o nello stesso atto contenente le eventuali osservazioni;
- b. il Curatore, entro 3 giorni prima della udienza, dovrà in ogni caso depositare nel fascicolo telematico una nota contenente
 1. la prova delle comunicazioni ai creditori ed al fallito del decreto di fissazione dell'udienza, contenente l'avviso di cui al punto a);
 2. le eventuali osservazioni pervenute e le sue controdeduzioni sul punto;
 3. le eventuali richieste di partecipazione all'udienza pervenute;
- c. nel caso in cui siano pervenute richieste di partecipazione all'udienza, il G.D. provvederà con decreto fuori udienza a fissare udienza secondo le modalità di cui all'art. 83, comma 7, lett. F), mandando al Curatore di comunicare le modalità tecniche di collegamento a tutti i creditori ed al fallito.

Per le VENDITE GIA' FISSATE successivamente al 9 marzo e sino al 31 luglio potrà essere disposto il differimento d'asta da rifissare a data successiva. Le cauzioni già versate verranno tenute ferme per la nuova asta, salvo richiesta di restituzione.

SEZIONE LAVORO.

Le cause già fissate per la discussione ex art 420 c.p.c saranno trattate con modalità "trattazione scritta" di cui al comma 7 lett. h, ossia con lo scambio e deposito in telematico di

note scritte e successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice (deposito del dispositivo con indicazione del termine per il deposito della motivazione o deposito sentenza contestuale)(cfr. Protocollo siglato con il Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Vercelli).

Le cause le cause già fissate per la discussione ex art 420 c.p.c. in cui le parti non dispongano di collegamento telematico (MIUR e Ispettorato Territoriale del Lavoro) potranno essere differite ad udienza successiva al 31.7.2020, salva diversa valutazione del Giudice del Lavoro;

I procedimenti di ATP previdenziali potranno essere differite ad udienza successiva al 31.7.2020, salva diversa valutazione del Giudice del Lavoro;

Le cause previdenziali INPS/INAIL, normalmente trattate in un'unica udienza con un rilevante numero di fascicoli, saranno trattate con modalità "trattazione scritta" se già fissate per discussione, altrimenti differite a udienza successiva al periodo feriale;

i procedimenti con rito Fornero già fissati per discussione, così come i procedimenti cautelari ex art. 700 cpc di cui si è già tenuta la prima udienza di comparizione, saranno trattati con modalità "trattazione scritta" di cui al comma 7 lett. h, ossia con lo scambio e deposito in telematico di note scritte e successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice;

I procedimenti di cui sopra (Fornero e art. 700 cpc) fissati per la comparizione delle parti saranno differiti a data successiva al 30 giugno (comunque nel mese di luglio), a meno che le parti chiedano la trattazione scritta con rinuncia delle parti a comparire;

Nella trattazione delle cause già in discussione sarà data precedenza a quelle di maggiore anzianità di iscrizione a ruolo.]

Il Giudice del Lavoro privilegerà comunque la modalità cd. "di trattazione scritta" ai sensi dell'art. 83 , comma 7, lett. h).

ESECUZIONI IMMOBILIARI.

- l'udienza prevista dall'art. 569 cpc non presenta di regola caratteri di urgenza: Il Giudice dell'esecuzione procederanno a rinviare tale udienza a data successiva al 31 luglio 2020, salvo che ne venga dichiarata l'urgenza ai sensi dell'art. 83 comma 3 lettera a) DL 18/2020 e salvo il deposito da parte dei difensori di istanza telematica, specificamente ed esaurientemente motivata, per evidenziare eventuali gravi ragioni di urgenza di talché la ritardata trattazione possa produrre grave pregiudizio alle parti;

- sono sospese tutte le attività di liberazione nonché tutti gli accessi al cespite pignorato – anche in corso – **sino alla data del 31 luglio 2020**, anche in considerazione di quanto disposto dall'art.103, 6° co., d.l. n.18/2020, tranne ove si riscontrino situazioni urgenti, cioè che implicano il rischio di pericolo grave ed immediato a cose o persone;

- per le procedure in cui sia avvenuta l'aggiudicazione, versato il saldo prezzo ed emesso il decreto di trasferimento ma la liberazione non si sia stata (per qualsiasi motivo) portata a

termine; oppure (per qualche motivo) non ancora disposta, il custode invierà al giudice dell'Esecuzione: istanza di emissione dell'Ordine di Liberazione, corredata di sintetica relazione circa lo stato di occupazione del bene (come risultante dagli atti) sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo, nonché altra utile precisazione in relazione alla delicatezza (sia dal punto di vista pratico che sanitario) dell'attività liberatoria. All'esito di ciò il Giudice provvederà sulla liberazione, eventualmente prevedendo cautele o tempistiche particolari al fine di dare corso all'attività di liberazione in data successiva al 31 luglio 2020;

- si invitano i professionisti delegati al rispetto dei termini previsti nell'ordinanza di delega per il celere deposito della bozza del progetto di distribuzione al fine della loro approvazione da parte dei Giudici delle Esecuzioni; le udienze di approvazione potranno continuare ad essere tenute presso gli studi dei professionisti delegati secondo le seguenti modalità:- invio almeno cinque giorni prima della data fissata per l'udienza della comunicazione a tutte le parti contenente l'invito a comunicare almeno due giorni prima dell'udienza l'intenzione di presentare osservazioni al progetto di riparto; in caso di mancata risposta o di indicazione dell'intenzione di presentare osservazioni, l'udienza dovrà essere differita a data successiva al 31 luglio 2020; - nel caso in cui le parti manifestino di non aver intenzione di presentare osservazioni, il delegato (che deve invitare le parti a non comparire all'udienza presso di sé) terrà l'udienza in assenza delle parti e potrà dichiarare approvato il progetto di distribuzione ex art. 597 c.p.c.;

- non verranno dichiarati decaduti i debitori che non hanno provveduto al versamento delle rate della conversione nel periodo che va dal 9 marzo 2020 al giorno 11 maggio 2020. I pagamenti delle rate di conversione dovranno riprendere a decorrere dal 12 maggio 2020 con slittamento dei termini di pagamento stabiliti ex art. 495 cpc (e quindi imputazione del pagamento eseguito a maggio al mese di marzo e così via).

I pagamenti potranno avvenire presso il front office con le modalità descritte al punto A7 di cui alla presente circolare.

- per le VENDITE (telematiche o analogiche) GIA' FISSATE successivamente al 15 aprile e sino al 31 luglio va disposto il differimento di tutti gli esperimenti d'asta da rifissare a data successiva al 31 luglio 2020, mandando al professionista delegato e al custode, per quanto di rispettiva competenza, ai fini della sollecita pubblicazione del presente provvedimento sui siti di pubblicità indicati nell'ordinanza, sul sito del gestore e sul PVP, specificando nella motivazione "**vendita differita dal GE**". Le cauzioni già versate verranno tenute ferme per la nuova asta, salvo richiesta di restituzione. Inoltre i professionisti delegati ed i gestori incaricati delle vendite non accetteranno più il deposito delle offerte cartacee in relazione alle vendite di cui agli esperimenti fissati nel periodo di cui al precedente punto e non consentiranno di effettuare offerte telematiche tramite il proprio sito. Il giorno fissato per gli esperimenti come sopra differiti, i delegati sono autorizzati a verbalizzare sinteticamente l'operazione di apertura delle buste contenenti le offerte al solo fine di dare esecuzione al presente provvedimento di differimento con la restituzione delle cauzioni agli offerenti, sia telematici che analogici. si invitano i professionisti delegati a non indicare le generalità degli offerenti e il contenuto dell'offerta. L'apertura delle buste dovrà in ogni caso avvenire con

modalità tali da assicurare il rigoroso rispetto delle regole precauzionali igienico-sanitarie imposte a tutela della salute pubblica; a tal fine, in caso di cospicuo numero di offerte che non consenta di garantire in sala aste la distanza di due metri tra gli offerenti presenti, il delegato è autorizzato all'apertura delle offerte non alla presenza degli offerenti e a dare a questi ultimi, con la collaborazione del gestore della vendita, le opportune disposizioni per la restituzione scaglionata delle cauzioni; **In relazione alle procedure nelle quali risultino depositati avvisi di vendita non ancora pubblicati su PVP, giornale e siti, come prescritto nell'ordinanza di delega emessa, l'avviso deve intendersi revocato e i professionisti delegati procederanno a redigere nuovo avviso di vendita indicando quale data per l'asta una data successiva al 1 novembre 2020, tenuto anche di quanto disposto dall'art. 54ter D.L. n. 18/2020 conv. L. n. 27/2020;**

- I GE continueranno ad emettere i decreti di trasferimento, purché il deposito della bozza da parte del professionista delegato e la allegazione dei documenti, avvenga esclusivamente in modalità telematica.

La redazione dell'atto avverrà anche essa in modalità esclusivamente telematica. Gli adempimenti successivi, tra cui registrazione e trascrizione del decreto, saranno curati secondo le modalità già disciplinate dall'ufficio, e limitando, per quanto possibile, l'accesso e la presenza fisica negli uffici preposti.

ESECUZIONI MOBILIARI/OBBLIGHI DI FARE

L'udienza di cui all'art. 530 cpc non presenta di regola, caratteri di urgenza: il Giudice dell'esecuzione procederà a rinviare tale udienza a data successiva al 30 giugno 2020, salvo il deposito da parte dei difensori di istanza telematica, specificamente ed esaurientemente motivata, per evidenziare eventuali gravi ragioni di urgenza di talché la ritardata trattazione possa produrre grave pregiudizio alle parti;

non verranno dichiarati decaduti i debitori che non hanno provveduto al versamento delle rate della conversione nel periodo che va dal 9 marzo 2020 al giorno 11 maggio 2020. I pagamenti delle rate di conversione dovranno riprendere a decorrere dal 12 maggio 2020 con slittamento dei termini di pagamento stabiliti ex art. 495 cpc (e quindi imputazione del pagamento eseguito a maggio al mese di marzo e così via).

I pagamenti potranno avvenire presso il front office con le modalità descritte al punto A7 di cui alla presente circolare.

Per le VENDITE (telematiche o analogiche) GIA' FISSATE successivamente al 15 aprile e sino al 31 luglio 2020 va disposto il differimento di tutti gli esperimenti d'asta da rifissare a data successiva al 31 luglio 2020. Le cauzioni già versate verranno tenute ferme per la nuova asta, salvo richiesta di restituzione.

SFRATTI

A) Prima udienza di sfratto non ancora tenuta

1. La cancelleria accetterà l'iscrizione a ruolo degli sfratti già notificati in epoca precedente al 9 marzo 2020; in tal modo l'avvocato ottiene il numero di R.G. Il fascicolo viene quindi assegnato al giudice.
2. Poiché l'udienza indicata nell'atto di intimazione rientra nel periodo di sospensione previsto dalla legge e non si è quindi tenuta, la cancelleria inoltrerà il fascicolo al Giudice affinché questi fissi una nuova data successiva al periodo di sospensione (preferibilmente dopo il 31 luglio)
3. L'avvocato notificherà all'intimato un atto contenente l'indicazione della nuova udienza
4. L'avvocato depositerà sul fascicolo telematico dello sfratto (già iscritto a ruolo come da punto 1) l'atto notificato.
5. Alla data **fissata** si svolgerà udienza, senza necessità di alcuna comunicazione da parte dell'ufficio.

Identica procedura va seguita per gli sfratti per i quali sia già stata ottenuta l'iscrizione a ruolo, ma la prima udienza non si sia tenuta perché fissata nel periodo di sospensione ex lege.

B) Udienza di sfratto non tenutasi proveniente da rinvio

Se l'udienza non tenutasi del procedimento di convalida proviene da una precedente udienza (p.es. termine di grazia, rinnovo o verifica della notificazione, rinvio per trattative), l'udienza sarà nuovamente fissata dal giudice con provvedimento comunicato alle parti.

PIGNORAMENTI PRESSO TERZI-

A) Prima udienza di PPT non ancora tenuta

1. La cancelleria accetterà l'iscrizione a ruolo dei PPT già notificati in epoca precedente al 9 marzo 2020; in tal modo l'avvocato ottiene il numero di R.G. Il fascicolo viene quindi assegnato al giudice.
2. Poiché l'udienza indicata nell'atto di pignoramento rientra nel periodo di sospensione previsto dalla legge e non si è quindi tenuta, la cancelleria inoltrerà il fascicolo al Giudice dell'Esecuzione, affinché questi fissi una nuova udienza successiva al 31 luglio 2020.
3. L'avvocato del creditore dovrà rinotificare, o comunicare a mezzo RR. o PEC, la nuova data udienza al debitore
4. L'avvocato potrà astenersi dalla notificazione di tale atto al terzo pignorato qualora questi abbia già reso la propria dichiarazione.
5. L'avvocato del creditore depositerà sul fascicolo del PPT (già iscritto a ruolo come da punto 1) la comunicazione o notificazione del rinvio effettuata al debitore.

6. Alla data prenotata si svolgerà udienza, senza necessità di alcuna comunicazione da parte dell'ufficio.

Identica procedura va seguita per i procedimenti per i quali sia già stata ottenuta l'iscrizione a ruolo, ma la prima udienza non si sia tenuta perché fissata nel periodo di sospensione ex lege.

B) Udienza di PPT non tenutasi proveniente da rinvio

Se l'udienza non tenutasi del procedimento di PPT proviene da una precedente udienza, l'udienza sarà nuovamente fissata dal giudice con provvedimento comunicato alle parti;

l'avvocato del creditore dovrà rinotificare, o comunicare a mezzo RR. o PEC, la nuova data di udienza al debitore.

UFFICIO SUCCESSIONI E VOLONTARIA GIURISDIZIONE

Ogni istanza telematica continuerà ad essere regolarmente smaltita.

Il Giuramento del Curatore della Eredità Giacente potrà essere effettuato per via telematica- trattandosi unicamente di utenza professionale- trasmettendo la relativa dichiarazione al Giudice delle Successioni, che vi apporrà mero visto.

Le udienze ex art. 481 c.c. verranno differite a data successiva al 31 luglio 2020, salvo che ne venga dedotta la assoluta urgenza: in tal caso verranno tenute con le modalità di cui al punto D).

C) INDICAZIONI IN RELAZIONE AI SETTORE PENALE

Il Tribunale di Vercelli è dotato di sole quattro aule di dimensioni tali da consentire la celebrazione di udienze penali. In particolare, solo tre delle citate aule hanno dimensioni tali da garantire il rispetto delle misure di distanziamento sociale per la celebrazione di processi con un numero di parti (difensori, imputati, parti civili) superiore a due. Le tre aule di maggiori dimensioni sono state attrezzate con computer e videocamere, così da celebrare le udienze con Teams e permettere agli utenti collegati da remoto di vedere e sentire tutto ciò che avviene in aula. La quarta aula è comunque dotata di un computer con collegamento skype/teams, ma allo stato non sono installate videocamere.

Le misure di distanziamento sociale impongono di utilizzare le suddette aule per la celebrazione di tutti i processi penali, compresi i processi GIP- GUP, che prima dell'emergenza erano svolti nelle stanze dei giudici.

In data 9 aprile 2020 è stato sottoscritto con la locale Procura e con il Consiglio dell'Ordine un protocollo per la celebrazione dei processi camerati che non richiedono la partecipazione delle difese e del p.m. In particolare, è stato previsto che i patteggiamenti fissati ex artt. 447 c.p.p., 464 c.p.p. e 456 c.p.p. (per i quali non è prevista la partecipazione necessaria delle parti) siano trattati a seguito di richiesta di trattazione formulata sia dal difensore, sia dell'imputato/indagato, con rinuncia a partecipare all'udienza.

E' noto che la L. 27/2020 in conversione del d.l. 18/2020 ha introdotto il co. 12 bis dell'art. 83, in virtù del quale *«dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020 le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti possono essere tenute mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia».*

E', peraltro, noto che l'art. 3 del D.L. 28 del 30.4.2020 ha aggiunto al comma 12 -bis il seguente periodo: *«Fermo quanto previsto dal comma 12, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano, salvo che le parti vi acconsentano, alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio e a quelle nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti».*

La previsione della possibilità di celebrare da remoto le udienze con istruttoria e di discussione solo con il consenso delle parti e i limiti strutturali del Palazzo di Giustizia suggeriscono di modulare la trattazione di processi ulteriori rispetto a quelli previsti dall'art. 83 co. 3 D.L. 18/2020 conv. in L. 27/2020 secondo una scansione temporale che consenta la progressiva estensione dei processi trattabili, in vista dell'auspicabile miglioramento delle condizioni epidemiologiche.

L'attuale necessità di evitare la contemporanea presenza nel Tribunale di più persone, di limitare il più possibile gli spostamenti delle persone sul territorio e di contenere la presenza in ufficio del personale amministrativo, impongono di prevedere la trattazione nei mesi di maggio e di giugno dei soli processi penali - ulteriori rispetto a quelli indicati nell'art. 83 co. 3 D.L. 18/2020 conv. in L. 27/20 - che non richiedano lo svolgimento di istruttoria.

Peraltro, la difficoltà di attuare in ragione della struttura delle aule di udienza il distanziamento sociale dei giudici che compongono i collegi impone, allo stato, di limitare la trattazione ai soli processi monocratici (fermi restando gli eventuali processi collegiali la cui trattazione sia imposta ai sensi dell'art. 83 co. 3 D.L. 18/2020) e di fissare la ripresa dei processi collegiali dal mese di luglio 2020 (mese in cui erano già stati rinviati alcuni dei processi originariamente fissati nei mesi di marzo - aprile 2020 e rinviati d'ufficio). Inoltre, la necessità di evitare la contemporanea presenza in ufficio di tutti gli addetti alla cancelleria dibattimentale impone il rinvio per il mese di maggio dei processi assegnati ai due G.O.T. attualmente in servizio e di prevedere la ripresa della celebrazione delle udienze a loro assegnate dal mese di giugno.

L'auspicato miglioramento delle condizioni epidemiologiche consente di prevedere per il mese di luglio la trattazione anche di alcuni processi con istruttoria.

A seguito di riunione svolta con tutti i Giudici della Sezione Penale, si è quindi prevista la definizione di tre fasi temporali:

- **la prima fase: dal 12.5.2020 al 30.6.2020**, in cui saranno trattati i soli processi dibattimentali monocratici assegnati ai Giudici togati che si trovino ancora nella fase anteriore all'apertura del dibattimento, nei quali sia già stata esaurita l'istruttoria dibattimentale o in cui debba ancora procedersi al solo esame dell'imputato o che possano essere definiti allo stato degli atti (nella specie: i

patteggiamenti, i riti abbreviati puri o condizionati a mere produzioni documentali o in cui sia già ultimata l'eventuale integrazione istruttoria, oltre agli appelli delle sentenze del Giudice di Pace in cui non sia stata disposta la rinnovazione dibattimentale) e ai riesami e agli appelli reali avverso le misure cautelari reali. Quanto ai processi pendenti avanti all'Ufficio GIP - GUP, saranno celebrate le udienze preliminari a carico di imputati sottoposti a misura cautelare detentiva, i giudizi abbreviati (puri o condizionati a produzioni documentali) a carico di imputati sottoposti a qualsiasi misura cautelare, i giudizi abbreviati (puri o condizionati a produzioni documentali) a carico di imputati per reati di cd. codice rosso, oltre ai processi camerali già previsti nel protocollo sottoscritto in data 9.4.2020. Saranno inoltre celebrati tutti gli incidenti di esecuzione;

- **la seconda fase: dal 1.6.2020 al 30.6.2020**, in cui saranno trattati gli stessi processi anche assegnati ai GOT;

- **la terza fase: dal 1.7.2020 al 31.7.2020**, in cui saranno trattati i processi dibattimentali monocratici e collegiali a carico di imputati sottoposti a misura cautelare anche non detentiva, i processi per delitti di c.d. codice rosso e i processi nei quali l'istruttoria si esaurisce con l'audizione di consulenti tecnici e periti.

La previsione della facoltatività della celebrazione delle udienze da remoto (e la necessità di acquisire il loro consenso per le udienze istruttorie e di discussione) impone di ritenere sempre possibile la partecipazione fisica all'udienza dei difensori e dei loro assistiti. In particolare, la predisposizione nelle aule dei sopra descritti sistemi di videoregistrazione consente ai legali e ai loro assistiti di scegliere se recarsi in Tribunale ovvero se partecipare al processo mediante collegamento da remoto.

Per garantire il rispetto delle misure di distanziamento sociale, assicurare la presenza in Tribunale solo delle persone autorizzate ai sensi del punto A) delle presenti linee guida e consentire la corretta identificazione dei soggetti autorizzati, gli avvocati che intendano presenziare in aula saranno tenuti a comunicarlo alla cancelleria del giudice che procede e all'indirizzo di posta elettronica del giudice stesso almeno due giorni prima dell'udienza.

Qualora, invece, il legale intenda partecipare all'udienza da remoto, dovrà accedere alla stanza virtuale del giudice che tiene il processo nell'orario fissato per l'udienza, utilizzando i link che sono indicati nel sito del Tribunale, che sono stati comunicati al C.O.A. e che vengono riportati in allegato alle seguenti linee guida.

Sempre al fine di assicurare l'accesso al Tribunale alle parti processuali per il tempo necessario alla celebrazione dei singoli processi, con particolare riferimento alle udienze filtro (che risultano tutte fissate alle ore 9.00), i giudici provvederanno a scaglionarle debitamente e a comunicare al C.O.A. i rispettivi orari, che saranno anche pubblicati sul sito del Tribunale.

Nel periodo dal **12 maggio 2020 al 31 luglio 2020** saranno pertanto trattati tutti i procedimenti di cui all'art. 83 co. 3 D.l. 18/2020 conv. L. 27/2020, tenuto conto dell'art. 36 D.L. 23/2020, in particolare:

- le udienze di convalida di arresto in flagranza (escluse le convalide a piede libero), anche in sede di rito direttissimo, le udienze di convalida di fermo di indiziato di delitto, le udienze di convalida dell'ordine di allontanamento immediato dalla casa familiare;
- i procedimenti in cui i termini di custodia cautelare, considerati i periodi di sospensione ex art. 304 c.p.p., scadono nel periodo e nei sei mesi successivi al 12 maggio 2020;
- i procedimenti nei confronti di persone per cui siano state richieste (e non già rigettate) o applicate (e ancora in corso) misure di sicurezza detentive;
- qualora i detenuti, gli imputati o dai loro difensori facciano richiesta (richiesta che dovrà essere trasmessa via pec all'indirizzo dibattimento.tribunale.vercelli@giustiziacert.it (per i fascicoli dibattimentali) o all'indirizzo gipgup.tribunale.vercelli@giustiziacert.it (per i fascicoli GIP-GUP) **almeno dieci giorni prima** dell'udienza fissata (e ciò al fine di rendere possibile la citazione degli eventuali testimoni), sono altresì trattati i seguenti processi/procedimenti:
 - i procedimenti in sede esecutiva a carico di detenuti (es. incidenti di esecuzione per l'applicazione della continuazione ex art. 671 c.p.p.);
 - i processi in cui sono state applicate - e siano ancora in essere - per questa causa misure cautelari (anche non custodiali) e di sicurezza (anche non detentive);
 - le udienze nei procedimenti che presentano carattere di urgenza, con la necessità di assumere prove indifferibili ex art. 392 c.p.p., purché ci sia richiesta di parte e dichiarazione di urgenza da parte del giudice

saranno inoltre trattati:

1. nel periodo 12.5.2020 - 31.5.2020 i seguenti procedimenti dibattimentali monocratici assegnati ai giudici togati:

- i processi dibattimentali monocratici in cui non sia ancora intervenuta dichiarazione di apertura del dibattimento ex art. 492 c.p.p. (le cd. udienze filtro); i processi nei quali il termine di cui all'art. 468 c.p.p. ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione ex art. 83 co. 2 D.L. 18/2020, saranno rinviati in udienza su istanza delle parti in modo da garantire il rispetto del suddetto termine;
- i processi dibattimentali monocratici in cui sia già esaurita l'istruttoria dibattimentale o debba ancora procedersi al solo esame dell'imputato;

- i processi dibattimentali monocratici in cui sia già stato ammesso il rito abbreviato (puro o condizionato a produzioni documentali) o sia stata fissata udienza per decidere sull'istanza di abbreviato (puro o condizionato a produzioni documentali);
- gli incidenti di esecuzione;
- i processi di appello avverso le sentenze del Giudice di Pace in cui non sia stata disposta la rinnovazione del dibattimento;
- i riesami e appelli contro le misure cautelari reali;

e i seguenti processi GIP-GUP

- le udienze preliminari a carico di imputati ai quali sia stata applicata e sia ancora in corso una misura cautelare detentiva (sia custodia cautelare in carcere, sia arresti domiciliari) per questa causa; le udienze saranno celebrate anche a carico di eventuali coimputati liberi o sottoposti a misura cautelare non detentiva;
 - tutti i processi a carico di imputati ai quali sia stata applicata e sia ancora in corso una misura cautelare detentiva (sia custodia cautelare in carcere, sia arresti domiciliari) per questa causa in cui sia già stato ammesso il rito abbreviato o sia stata fissata udienza per la decisione sull'ammissione del rito; i processi saranno celebrati anche a carico di eventuali coimputati liberi o sottoposti a misura cautelare non detentiva;
 - tutti i processi a carico di imputati per i delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 572, da 609 *bis* a 609 *duodecies*, 612 *bis*, 612 *ter*, 583 *bis*, 583 *quinqües*, 582 aggravato ex artt. 583 e 585 in relazione all'art. 576, nn. 5) e 5.1), o all'art. 577, co. 1°, n. 1), co.2°; 575 aggravato ex artt. 576, nn. 5) e 5.1), 577, co. 1° n. 1), co.2°) in cui sia già stato ammesso il rito abbreviato o sia stata fissata udienza per decidere sull'istanza di abbreviato;
 - gli incidenti di esecuzione;
 - le udienze camerali di trattazione dei patteggiamenti fissati ex art. 447 c.p.p. (patteggiamento nel corso delle indagini) o 456 c.p.p. (patteggiamento da giudizio immediato) a carico di imputati ai quali sia stata applicata e sia ancora in corso una misura cautelare detentiva (sia custodia cautelare in carcere, sia arresti domiciliari) per questa causa
 - le udienze camerali di trattazione dei patteggiamenti fissati ex art. 447 c.p.p. (patteggiamento nel corso delle indagini), 464 c.p.p. (patteggiamento in seguito a opposizione a decreto penale), 456 c.p.p. (patteggiamento da giudizio immediato), anche al di fuori del punto che precede, in caso di richiesta di trattazione con rinuncia alla partecipazione all'udienza, come da protocollo sottoscritto con la Procura e il C.O.A. in data 9 aprile 2020;
2. **nel periodo 1.6.2020 – 30.6.2020** tutti i processi elencati nel punto che precede anche assegnati ai G.O.T.;

3. nel periodo 1.7.2020 – 31.7.2020, oltre ai processi indicati nei punti 1) e 2), anche i seguenti procedimenti dibattimentali monocratici e collegiali:

- tutti i processi elencati nei punti 1) e 2);
- i processi a carico di imputati sottoposti a misura cautelare anche non detentiva;
- i processi per delitti consumati o tentati, di cui agli artt. 572, da 609 *bis* a 609 *duodecies*, 612 *bis*, 612 *ter*, 583 *bis*, 583 *quinquies*, 582 aggravato ex artt. 583 e 585 in relazione all'art. 576, nn. 5) e 5.1), o all'art. 577, co. 1° n. 1), co.2°; 575 aggravato ex artt. 576, nn. 5) e 5.1), 577, co. 1° n. 1), co.2°);
- i processi nei quali l'istruttoria si esaurisce con l'audizione di consulenti tecnici e periti.

e i seguenti processi GIP-GUP

- le udienze preliminari a carico di imputati ai quali sia stata applicata e sia ancora in corso una misura cautelare anche non detentiva per questa causa;
- tutti i processi a carico di imputati ai quali sia stata applicata e sia ancora in corso una misura cautelare anche non detentiva, per questa causa, in cui sia già stato ammesso il rito abbreviato o sia stata fissata udienza per la decisione sull'ammissione del rito; i processi saranno celebrati anche a carico di eventuali coimputati liberi.

Le udienze di tutti i processi sopra indicati con indagati/imputati arrestati, fermati o detenuti, custoditi in carcere, verranno comunque svolte assicurando il collegamento da remoto dell'imputato dal carcere con tecnologia Skype o Teams, in dotazione all'ufficio, ai sensi del comma 12 dell'art. 83 cit.

Le udienze dei processi sopra indicati potranno essere rinviate in udienza su richiesta dei difensori, che rappresentino in anticipo con comunicazione via pec alla cancelleria del giudice e alle altre parti difficoltà nell'adeguato svolgimento dell'attività difensiva connesse all'attuale situazione di emergenza epidemiologica, con spiegazione specifica delle difficoltà e/o impedimenti riscontrati.

Tutti i processi che non rientrano nelle categorie sopra menzionate dovranno essere rinviati dai giudici titolari a data successiva al 31 luglio 2020 con decreto di rinvio da emettere fuori udienza, che sarà notificato dalle cancellerie ai sensi dell'art. 83 co. 13 e 14 D.l. 18/20 conv. L. 27/20.

D) LA FISSAZIONE DELLE UDIENZE

In riferimento alla fissazione delle udienze civili e penali, si è ritenuto, previamente, di effettuare confronto il RSPP ed il medico competente, nonché con le OOSS territoriali, onde valutare, alla luce della struttura dell'edificio che ospita il Tribunale di Vercelli, la miglior soluzione per una distribuzione delle udienze civili e penali che evitassero la compresenza di

un numero eccessivo di soggetti, ed i conseguenti ipotizzabili assembramenti perniciosi ai fini del contenimento dell'epidemia da COVID -19.

Agli esiti dello stesso, e previo confronto altresì con i magistrati e con il personale del Palazzo di Giustizia, si è proceduto ad assegnare ai vari giudici tanto del settore civile quanto del settore penale giorni ed orari distinti, nonché aule su piani diversi , in modo tale da distanziare le presenze.

Schematicamente –e considerando che i giudici sono collocati su due diversi piani del palazzo- gli 8 giudici del **settore civile** ed il Presidente potranno tenere udienze (come tali intendendosi solo le udienze che non possano essere trattate secondo le modalità c.d. virtuale di cui all'art. 83 comma 7 lettere h) nei termini indicati, **con la precisazione che la fissazione delle udienze dovrà avvenire, in ogni caso, prevedendosi una distanza temporale di circa 30 minuti tra una udienza e l'altra.**

Presidente del Tribunale Tamagnone : lunedì mattina /pomeriggio (AULA UNEP, Piano Terra)

Dott. Campese : Mercoledì/Giovedì (propria stanza, Piano Primo, corridoio destra)

dott. Gentili: Giovedì pomeriggio (propria stanza, Piano Terra, corridoio destra)

dott. Ballarini: Martedì (propria stanza, Piano terra, corridoio destra)

dott. Francese: Giovedì' (propria stanza, Piano terra, corridoio destra)

Dott. Padalino: Martedì/Venerdì (propria stanza, Piano Primo, corridoio destra)

Dott. Barbuto: Martedì (propria stanza, Piano terra, corridoio sinistra)

Dott. Trotta : Venerdì (propria stanza, Piano terra, corridoio destra)

Dott. Baici: Mercoledì(propria stanza, Piano terra, corridoio destra)

Il Presidente ed i 6 Giudici del settore penale –comprendendovi anche gli attuali 2 GIP-terrano udienza secondo le seguenti modalità:

udienze monocratiche:

Presidente della Sezione Penale Bertolotto : Martedì mattina (Aula Collegio Piano Primo)

dott. Barillari: Mercoledì (Aula Collegio Piano Primo)

dott. Rey: Martedì (Aula Grande Piano Terra)

dott. Del Prete: Giovedì (Aula Collegio Piano Primo)

dott. De Maria: Lunedì (Aula Collegio Piano Primo)

GOT Avv. Bertagnolio: Venerdì (Aula Collegio Piano Primo)

GOT Avv. Laguzzi: Venerdì (Aula Grande Piano Terra)

GIP-GUP

Dott. Passerini: Martedì pomeriggio (Aula Collegio Piano Primo) salvo urgenze

Dott. Filice : Martedì (Aula UNEP) salvo urgenze

I GOT assegnati al settore civile, qualora svolgano udienza nel periodo 11 maggio-31 luglio 2020- la terranno nell'aula Sfratti, al Piano terra, coordinandosi un giorno alla settimana ciascuno , sottoponendo settimanalmente la ripartizione al Presidente .

Ciascun giudice comunicherà al personale all'ingresso, il giorno prima della udienza, i nominativi dei soggetti (difensori –da intendersi anche eventuali sostituti- parti, testimoni, CTU, ecc.) che parteciperanno alle udienze della giornata (o della parte della giornata) assegnatagli secondo lo schema che precede.

Tutti i suindicati soggetti, legittimati all'ingresso, redigeranno la dichiarazione di cui al già citato provvedimento emesso da questo Presidente, ed entreranno indossando mascherina: nel caso in cui alcuni soggetti non ne fossero dotati, il personale all'ingresso (che ne verrà munito) la consegnerà all'uopo.

Nelle aule di udienza verrà mantenuta tra tutti i soggetti la distanza quantomeno di m. 1,5.

I Giudici indosseranno , durante l'udienza, mascherina protettiva, anche nel caso in cui che la distanza rispetto a qualsiasi altro soggetto presente sia superiore a mt. 2.

Tutte le parti presenti dovranno parimenti indossare la mascherina durante l'udienza, sino a nuove disposizioni.

E) GIUDICI DI PACE DI VERCELLI, CASALE MONFERRATO E VARALLO.

Saranno rinviate a data successiva al 31 luglio 2020 tutte le udienze, ad eccezione dei procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione Europea. Di eventuali procedimenti di cui venga dedotta l'urgenza ai sensi dell'art. 83 comma 3 lettera a) è disposta la segnalazione via mail, a cura del GdP competente, al Presidente del Tribunale –nella sua qualità di coordinatore- al fine di valutare la sussistenza degli estremi per il relativo decreto.

Le udienze verranno tenute in modo distanziato (tendenzialmente a distanza di almeno mezz'ora l'una dall'altra), in giornate separate, e tutti i presenti dovranno essere muniti di mascherina.

Ogni altra attività che non comporti lo svolgimento dell'udienza (decreti ingiuntivi, redazione di sentenze ecct.) verrà regolarmente svolta dal Giudici di Pace.

F) UFFICIO UNEP

A far data dall'11 maggio 2020 l'accesso all'Ufficio NEP avverrà previa prenotazione telefonica presso l'Ufficio medesimo: gli accessi avverranno nel rispetto del distanziamento, vale a dire con distacco temporale di quantomeno 15 minuti tra l'uno e l'altro, e con rigoroso rispetto delle regole igienico sanitarie imposte dall'emergenza COVID- 19.

Il Personale sarà presente- tra l'11 maggio 2020 ed il 30 giugno 2020- a giorni alterni nella misura del 50%, mentre l'altro 50% sarà in *smart working*; dal 30 giugno al 31 luglio 2020 sarà presente l'intero personale.

Sino al 10 giugno 2020 sarà consentito il deposito dei soli atti urgenti e/o scadenti.

Dal 10 giugno al 31 luglio 2020 sarà consentito anche il deposito di atti non urgenti, nell'orario ordinario, evidentemente nel rispetto delle regole igienico –sanitarie.

Sarà cura del Dirigente , e rimesso al prudenziale apprezzamento, valutare che le notifiche o esecuzioni avvengano con modalità tutelanti sotto il profilo sanitario, disponendo eventualmente il rinvio di atti che impongano il contatto diretto con persone.

Il Dirigente provvederà ad acquistare, con i fondi dell'ufficio, laddove previsto dalla vigente normativa, i presidi sanitari (mascherine, gel, eventualmente visiere) imposti dalla normativa, ed eventuale necessaria segnaletica.

G) PERSONALE

A decorrere dall' 11maggio 2020 può prevedersi una compresenza quotidiana all'interno dei locali del Tribunale di Vercelli, che, in relazione alla struttura logistica del Palazzo, garantisca il pieno rispetto del distanziamento sociale, peraltro consentendo la ripresa delle attività come sopra indicate.

Considerato quindi un numero complessivo di personale che opera all'interno del Tribunale di circa 45 persone –cui vanno aggiunti i magistrati presenti , avvocati, parti- può ritenersi, come condiviso anche dal RSPP e dal Medico Competente, congruo e tuttavia prudente una presenza contemporanea di circa il 50% del personale, che potrà ripartire la propria presenza in un turno la mattina e in turno il pomeriggio, di talchè sia presente in Tribunale,

in contemporanea, un quota tendenzialmente inferiore al 50% del personale, che opererà sempre nel rispetto delle regole di distanziamento sociale ed igieniche stabilite dalla normativa vigente.

Nella giornata in cui il personale non si recherà in Tribunale svolgerà attività di *smart working*.

Tutto il personale presente dovrà osservare le regole sanitarie prescritte - ed affisse all'interno dei locali dei locali ospitanti gli Uffici Giudiziari- nonché indossare le mascherine, salvo permanga, quale unico soggetto, in stanza singola.

Con separato provvedimento sono state disciplinate le modalità di consegna e di utilizzo dei Dispositivi di protezione individuale riservati al personale dipendente dell'Amministrazione; si è provveduto ad ampliare gli orari di pulizia giornaliera e disinfezione delle postazioni di lavoro e delle aree comuni;

E' stata effettuato aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi con tutte le misure da adottare per la prevenzione del rischio da contagio COVID 19 nonché per la gestione dell'eventuale riscontro di un caso sospetto di COVID 19 tra i dipendenti o tra i visitatori.

Si comunichi

- ✓ al Presidente della Corte d'Appello di Torino
- ✓ al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Torino
- ✓ al Procuratore della Repubblica di Vercelli
- ✓ al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Vercelli
- ✓ a tutti i Magistrati ed il personale amministrativo del Tribunale di Vercelli
- ✓ ai Giudici di Pace di Vercelli, Casale Monferrato e Varallo ed al personale amministrativo
- ✓ al Prefetto di Vercelli
- ✓ ai Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati del Distretto
- ✓ al Servizio di Vigilanza
- ✓ all'RSPP
- ✓ al Medico Competente

Manda alla Segreteria Affari Generali per la pubblicazione sul sito del Tribunale di Vercelli e per la comunicazione al Consiglio Superiore della Magistratura ed al Dipartimento per gli Affari di Giustizia.

Vercelli, 8/5/2020

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Michela Tamagnone
